

Delibera n. 51/2025

**Avvio di procedimento sanzionatorio nei confronti di Campania Regionale Marittima S.p.A. Caremar, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.**

L'Autorità, nella sua riunione del 19 marzo 2025

- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, con particolare riferimento al capo I, sezioni I e II;
- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito anche: legge istitutiva), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART) e, in particolare, il comma 2, lettera I), ai sensi del quale l'Autorità, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, *“può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- VISTO** l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), ai sensi del quale, relativamente allo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, *“irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 2.500 e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi”*;
- VISTI** il regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito anche: Regolamento (UE) n. 1177/2010) e il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni di tale regolamento (di seguito: decreto legislativo n. 129/2015);
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e successive modificazioni (di seguito anche: regolamento sanzionatorio) e, in particolare, l'articolo 7 recante “Procedura semplificata” il quale dispone che:

*"1. Nel caso in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza della contestazione, l'atto di avvio può, altresì, contenere l'indicazione dell'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, con l'indicazione dell'importo del pagamento della sanzione in misura ridotta che può estinguere il procedimento, secondo quanto previsto al comma 2. In tal caso, contestualmente alla notifica della delibera di avvio, sono allegati i documenti da cui emerge la violazione contestata.*

*2. Nel caso di cui al comma 1, il soggetto nei cui confronti si procede può, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della delibera di avvio, effettuare il pagamento della somma nella misura ridotta pari alla terza parte della sanzione indicata nella medesima delibera, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento. Il pagamento in misura ridotta della sanzione estingue il procedimento sanzionatorio.*

*3. Nella delibera di avvio può essere disposto che l'estinzione del procedimento mediante il pagamento in misura ridotta sia condizionata alla cessazione della violazione contestata.*

*4. Se non interviene l'estinzione ai sensi dei commi 2 e 3, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie. All'esito dell'istruttoria, il Consiglio, nel commisurare la sanzione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25, può discostarsi dalla quantificazione anticipata nella delibera di avvio, ove, nel corso del procedimento, siano emersi elementi che lo giustifichino";*

## VISTE

le linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità, adottate con delibera n. 49/2017, del 6 aprile 2017 (di seguito: linee guida);

## VISTA

la nota prot. ART n. 124530/2024, del 3 dicembre 2024, con la quale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 129/2015, a Campania Regionale Marittima S.p.A. Caremar (di seguito anche: Caremar o la Società) sono state richieste le informazioni, corredate della relativa documentazione, al fine di disporre degli elementi conoscitivi necessari allo svolgimento dei compiti di competenza per l'esame del reclamo acquisito al prot. ART 85716/2024, del 14 settembre 2024, relativo al viaggio da Ischia a Napoli con partenza programmata alle ore 17:20 del 27 giugno 2024 e, in particolare di far conoscere:

*"1. gli orari programmati di partenza e arrivo e gli orari effettivi di partenza e arrivo, specificando l'orario di inizio dello sbarco, nel caso in cui la nave sia effettivamente partita;*

*2. quale è stata esattamente la causa della cancellazione, in che giorno e a che ora si è verificata e quando codesta Compagnia è venuta a conoscenza di tali eventi;*

3. se, con quale tempistica e modalità i passeggeri della nave sono stati informati “quanto prima e comunque non oltre trenta minuti dopo l’orario di partenza previsto, della situazione, dell’orario di partenza e dell’orario di arrivo previsti”, come previsto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1177/2010 (allegare registrazioni, copia degli sms o e-mail inviate o annotazioni sul giornale nautico);

4. se, a fronte della cancellazione, è stata offerta immediatamente ai passeggeri la scelta tra il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili e il rimborso del prezzo del biglietto, come previsto dall’articolo 18 del regolamento (UE) n. 1177/2010, indicando, in caso positivo, quando e con quali mezzi è stata formulata l’offerta e, in caso contrario, la motivazione per cui l’offerta non è stata formulata e le modalità con cui è stato offerto il rimborso del biglietto. Si invita inoltre a precisare se il trasporto alternativo indicato fosse effettivamente l’unico disponibile “a condizioni simili” e “non appena possibile”; nel caso di trasporto alternativo offerto da un diverso porto di partenza o verso un diverso porto di arrivo, ad indicare con quali modalità i passeggeri sono stati informati della possibilità di rimborso delle eventuali spese aggiuntive sostenute;

5. se e quando il vettore ha risposto al reclamo di prima istanza dell’utente, fornendo copia delle risposte e, in caso negativo, specificare le ragioni per cui non ha proceduto in tal senso, verificando se spetti l’indennizzo automatico di cui alla delibera dell’Autorità n. 83/2019”,

con richiesta di fornire riscontro entro venti giorni dal ricevimento e con l’avviso che, in caso di inottemperanza, l’Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta omissiva ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera I), della legge istitutiva;

**RILEVATO** che la Società non ha riscontrato la predetta richiesta di informazioni, entro il termine ivi indicato;

**VISTA** la nota prot. ART n. 5142/2025, del 15 gennaio 2025, con cui la Società è stata sollecitata a riscontrare la predetta richiesta di informazioni entro dieci giorni dal ricevimento, rinnovando l’avviso che in caso di perdurare della condotta omissiva l’Autorità si sarebbe riservata di valutare la condotta omissiva ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera I), della legge istitutiva;

**RILEVATO** che la Società non ha riscontrato la predetta nota di sollecito, entro il termine ivi indicato;

**VISTA** la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio Vigilanza e sanzioni, in ordine alla verifica preliminare degli elementi funzionali all’avvio del procedimento sanzionatorio;

**CONSIDERATO** quanto rappresentato nella relazione istruttoria e, in particolare, che:

1. ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 129/2015, “[p]er lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità può acquisire informazioni e documentazione [...] da qualsiasi altro soggetto interessato”;
2. ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), della legge istitutiva, in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni dell'Autorità, la stessa può irrogare le sanzioni ivi richiamate;
3. la Società non ha fornito all'Autorità le informazioni richieste con la nota prot. ART n. 124530/2024, del 3 dicembre 2024, nemmeno a seguito del sollecito con nota prot. ART n. 5142/2025, del 15 gennaio 2025, e, pertanto, dalla documentazione agli atti, la condotta omissiva illecita della Società risulta perfezionata e la conseguente contestazione fondata;
4. alla luce degli avvisi contenuti nelle succitate note dell'Autorità, Caremar era stata edotta delle possibili conseguenze sanzionatorie derivanti dalla omessa o non corretta ottemperanza alle richieste di informazioni dell'Autorità;
5. dalla visura camerale risulta che “*la Società ha per oggetto l'esercizio dei trasporti marittimi ed ogni altro servizio a questo direttamente o indirettamente connesso (...)*”; conseguentemente svolge attività concretamente regolate dall'Autorità e pertanto Caremar rientra nel novero dei “*soggetti esercenti il servizio*” di cui all'articolo 37, comma 2, lettera I), della legge istitutiva;

**RITENUTO** quindi che sussistano i presupposti per l'avvio di un procedimento nei confronti di Caremar S.p.A. per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), della legge istitutiva;

**RITENUTO** inoltre, che sussistano i presupposti, pure evidenziati nella relazione istruttoria, per l'applicazione del citato articolo 7 del regolamento sanzionatorio, in quanto continua a perdurare la condotta omissiva illecita della Società, non avendo la medesima fornito all'Autorità le informazioni richieste con le suddette note, non risultando quindi necessari, all'accertamento della condotta omissiva, ulteriori approfondimenti istruttori;

**TENUTO CONTO** che la summenzionata procedura semplificata prevede la determinazione, già nella delibera di avvio del procedimento sanzionatorio, dell'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento;

**CONSIDERATO** quanto riportato nella relazione dell'Ufficio Vigilanza e sanzioni con riferimento alla determinazione dell'ammontare della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 25 del regolamento sanzionatorio e delle linee guida, e in particolare che:

1. ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 689/1981, la sanzione deve essere commisurata, all'interno dei limiti edittali individuati da legislatore, “*alla gravità*

*della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche";*

2. sotto il profilo della gravità della violazione, rileva la circostanza che la Società non ha adempiuto nei termini previsti all'obbligo di fornire le informazioni richieste, pregiudicando di fatto il buon andamento dell'attività degli uffici e conseguentemente l'esercizio delle funzioni di vigilanza a tutela dei diritti dei passeggeri nel trasporto marittimo, così come previste dal Regolamento (UE) 1177/2010;

3. non risulta posta in essere alcuna azione volta all'eliminazione o all'attenuazione delle conseguenze della violazione;

4. non sussiste la reiterazione;

5. in relazione alle condizioni economiche della Società, risulta che la stessa ha esposto un valore totale dei ricavi delle vendite, delle prestazioni e di altri proventi commerciali, per l'esercizio 2023, pari ad euro 55.320.397,00 ed un utile di euro 21.776,00;

6. ai fini della determinazione della sanzione, l'articolo 37, comma 2, lettera l), della legge istitutiva rimanda alle modalità e ai limiti previsti dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/1995 e, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata non può essere inferiore nel minimo a euro 2.500,00 e non superiore nel massimo a euro 154.937.069,73;

7. per le considerazioni su esposte e sulla base linee guida, risulta congruo: i) determinare l'importo base della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00); ii) non applicare, sul predetto importo base, alcun aumento; iii) non applicare sul predetto importo base alcuna riduzione; iv) quantificare, conseguentemente, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00);

**RITENUTO** pertanto di quantificare la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/00);

**RILEVATO** che nella procedura semplificata, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, il soggetto nei cui confronti si procede, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della delibera di avvio del procedimento, ha la facoltà di pagare in misura ridotta la sanzione nella misura della terza parte, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento e determinando l'estinzione del procedimento sanzionatorio e che tale estinzione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del medesimo Regolamento, può essere condizionata alla cessazione della violazione contestata;

- CONSIDERATO** che nel caso di specie permane comunque l'interesse dell'Autorità ad acquisire le informazioni richieste, con la nota prot. ART n. 124530/2024, del 3 dicembre 2024, e sollecitata con la nota prot. ART n. 5142/2025, del 15 gennaio 2025;
- RITENUTO** pertanto, di condizionare l'estinzione del procedimento mediante il pagamento in misura ridotta alla cessazione della violazione contestata, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Regolamento sanzionatorio, in relazione alla quale la Società deve trasmettere idonea documentazione comprovante l'ottemperanza alla richiesta di informazioni di cui alla nota prot. ART n. 124530/2024, del 3 dicembre 2024, sollecitata con nota prot. ART n. 5142/2025, del 15 gennaio 2025;
- TENUTO CONTO** che, in caso di mancata estinzione, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie, potendo l'Autorità, nel provvedimento finale, irrogare la sanzione anche discostandosi dalla quantificazione determinata nella presente delibera, ove, nel corso dell'istruttoria, emergessero elementi che lo giustifichino, giusta l'articolo 7, comma 4, del Regolamento sanzionatorio;

tutto ciò premesso e considerato

#### **DELIBERA**

1. di avviare, per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, un procedimento, nei confronti di Campania Regionale Marittima S.p.A. Caremar, per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per la mancata ottemperanza alla richiesta di informazioni dell'Autorità di cui alle note prot. ART n. 124530/2024, del 3 dicembre 2025, e prot. ART n. 5142/2025, del 15 gennaio 2025;
2. di quantificare, per la violazione di cui al punto 1, ai sensi del summenzionato articolo 37, comma 2, lettera I), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento sanzionatorio, la sanzione amministrativa pecuniaria che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento nell'importo pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00);
3. ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del Regolamento sanzionatorio, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica della presente delibera, Campania Regionale Marittima S.p.A. Caremar può pagare in misura ridotta la sanzione sopra determinata, nella misura della terza parte, pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00), rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento e determinando l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio, tramite versamento da effettuarsi mediante l'utilizzo del servizio PagoPA, disponibile nella sezione "Servizi on-line PagoPA" (al link <https://autorita-trasporti.servizi-pa-online.it/>), indicando, nel campo 'Delibera n.': 51, nel campo 'Anno': 2025 e nel campo 'Descrizione causale': "sanzione Delibera n. 51/2025", a condizione che la violazione contestata nella presente delibera sia cessata; riguardo a tale condizione estintiva, Campania Regionale Marittima S.p.A. Caremar trasmette, unitamente al pagamento della sanzione, il riscontro alla richiesta di

informazioni inviata con la nota prot. ART n. 124530/2024, del 3 dicembre 2024 e sollecitata con la nota prot. ART n. 5142/2025, del 15 gennaio 2025;

4. il responsabile del procedimento è il dirigente dell’Ufficio Vigilanza e sanzioni, dott. Ernesto Pizzichetta, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): pec@pec.autorita-trasporti.it, tel. 011.19212.587;
5. il destinatario della presente delibera e i terzi interessati possono accedere agli atti del procedimento presso l’Ufficio Vigilanza e sanzioni - Via Nizza 230, 10126 Torino;
6. il destinatario della presente delibera, in alternativa a quanto indicato al punto 3, può proseguire con l’ordinario procedimento sanzionatorio, in esito al quale può essere irrogata una sanzione di ammontare anche differente dalla quantificazione determinata al punto 2 della presente delibera, nel caso in cui nel corso del procedimento emergano elementi che lo giustifichino, in ogni caso non superiore a euro 154.937.069,73, con la facoltà:

per Campania Regionale Marittima S.p.A. Caremar

- di inviare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo sopra indicato, nonché richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni entro il termine di trenta giorni dalla notifica della stessa;
- di presentare all’Ufficio Vigilanza e sanzioni proposte di impegni idonei a rimuovere la contestazione avanzata, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento sanzionatorio, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della stessa;

per i terzi interessati di presentare memorie scritte e documenti al responsabile del procedimento, nonché richiedere l’audizione innanzi all’Ufficio Vigilanza e sanzioni, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione dell’atto di avvio o, in sua assenza, di sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale della presente delibera. Gli interessati che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite manifestano, a pena di decadenza, tale esigenza dandone adeguata motivazione e specificando espressamente le parti riservate;

7. il termine per la conclusione del procedimento è fissato in centottanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della presente delibera;
8. la presente delibera è notificata, a mezzo PEC, a Campania Regionale Marittima S.p.A. Caremar - unitamente alle note prott. ART n. 124530/2024, del 3 dicembre 2024, e n. 5142/2025, del 15 gennaio 2025, da cui emergono gli elementi costitutivi della violazione contestata, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del Regolamento sanzionatorio - ed è pubblicata sul sito web istituzionale dell’Autorità.

Torino, 19 marzo 2025

Il Presidente  
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. 82/2005)